

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO.

La dipendente della scuola per ottenere l'interdizione per complicanze della gestazione deve produrre istanza alla ASL competente, che ne rilascia ricevuta.

All'istanza, redatta in carta semplice, deve allegare:

- il certificato medico previsto per l'accertamento della condizione di gravidanza;
- altro certificato medico attestante le complicanze della gestazione;
- ogni altra utile documentazione.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un ginecologo di un ente pubblico (Ospedale, ASL ecc.). Nel caso in cui sia rilasciato da un ginecologo privato la lavoratrice dovrà essere sottoposta ad "accertamento sanitario" presso una struttura pubblica.

In ogni caso, la certificazione prodotta deve contenere:

- data ultima mestruazione;
- data attuale di gestazione;
- data presunta del parto;
- diagnosi attestante le gravi complicanze della gestazione e/o le pregresse patologie che si ritiene possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- termine della prognosi.

La **ASL**, ricevuta l'istanza documentata della lavoratrice (la quale può delegare una persona di sua fiducia per la presentazione o inviarla con raccomandata A/R), ne **rilascia apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali deve essere prodotta a scuola a cura della lavoratrice.**

La lavoratrice, quindi, produrrà domanda di interdizione da consegnare a scuola con allegata la ricevuta rilasciata dall'ASL.

La semplice presentazione dell'istanza a scuola, unitamente alla ricevuta che ne rilascia la ASL, dà diritto alla lavoratrice di assentarsi dal lavoro fino al termine fissato nel certificato medico, anche prima del provvedimento finale di astensione ASL.

L'accertamento da parte dell'ASL deve avvenire entro sette giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della ricezione della domanda completamente documentata, ma decorre dall'inizio delle gravi complicanze.

Se tale termine trascorre inutilmente, la domanda si intende accolta, ma ciò non dispensa la ASL dall'effettuare il controllo anche oltre il settimo giorno per accertare la durata dell'astensione dal lavoro ed emanare il provvedimento: esso è definitivo, quindi non impugnabile in via gerarchica.

Nel caso di accertamento non favorevole, che comporti riduzione del periodo di interdizione dal lavoro o il mancato riconoscimento, l'assenza già goduta dall'interessata non potrà essere considerata "ingiustificata".